



COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Ai sensi della Circolare Banca d'Italia n° 285 del 17 dicembre 2013,
1° aggiornamento del 6 maggio 2014: Titolo IV, Capitolo 1 "Governano Societario".
Deliberata dal Consiglio di Amministrazione della Banca di Imola Spa il 19 maggio 2015.

Sommario

1. PREMESSA	1
2. OBIETTIVO DEL DOCUMENTO	2
3. RUOLO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	3
4. COMPOSIZIONE QUALITATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	4
4.1 <i>Caratteristiche professionali</i>	4
4.2 <i>Cumulo di incarichi</i>	6
4.3 <i>Composizione qualitativa ottimale del Consiglio di Amministrazione</i>	6
5. NUMERO DEGLI AMMINISTRATORI	8
6. CONSIGLIERI INDIPENDENTI.	9
7. MODALITÀ DI ELEZIONE	10

1. PREMESSA

L'efficacia degli assetti organizzativi e di governo societario costituisce per la Banca condizione essenziale per il perseguimento degli obiettivi aziendali, in ragione delle caratteristiche che connotano l'attività bancaria; assicura, inoltre, condizioni di sana e prudente gestione, obiettivo essenziale della regolamentazione e dei controlli delle Autorità di vigilanza.

La composizione degli organi sociali assume un rilievo centrale per l'efficace assolvimento dei compiti che sono loro affidati dalla legge, dalle disposizioni di vigilanza e dallo Statuto; la suddivisione di compiti e responsabilità all'interno degli organi aziendali deve essere coerente con il ruolo ad essi attribuito nell'ambito del sistema di amministrazione e controllo prescelto.

Sotto il profilo quantitativo, il numero dei componenti degli organi sociali deve essere adeguato alle dimensioni ed alla complessità dell'assetto organizzativo della Banca, al fine di presidiare efficacemente l'intera operatività aziendale, per quanto concerne la gestione ed i controlli.

La composizione degli organi non deve risultare pletorica: una compagine eccessivamente numerosa può ridurre l'incentivo di ciascun componente ad attivarsi per lo svolgimento dei propri compiti e può ostacolare la funzionalità dell'organo stesso.

Sotto il profilo qualitativo, il corretto assolvimento delle funzioni richiede che negli organi sociali siano presenti soggetti:

- pienamente consapevoli dei poteri e degli obblighi inerenti alle funzioni che ciascuno di essi è chiamato a svolgere;
- dotati di professionalità adeguate al ruolo da ricoprire e calibrate in relazione alle caratteristiche operative e dimensionali della banca;
- con competenze diffuse e opportunamente diversificate, in modo da consentire che ciascuno dei componenti possa effettivamente contribuire a individuare e perseguire idonee strategie ed assicurare un governo efficace dei rischi in tutte le aree della banca;
- che dedichino tempo e risorse adeguate alla complessità del loro incarico, fermo restando il rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi previsti in attuazione alla normativa di riferimento;
- che indirizzino la loro azione al perseguimento dell'interesse complessivo della banca e che operino con autonomia di giudizio.

E' pertanto opportuno che la composizione del Consiglio di Amministrazione sia adeguata sotto il profilo qualitativo e quantitativo, in relazione alle caratteristiche operative e dimensionali della Banca.

2. OBIETTIVO DEL DOCUMENTO

L'obiettivo del presente regolamento è quello di descrivere e definire, nel rispetto integrale dello Statuto, le caratteristiche di composizione qualitativa e quantitativa dell'organo con funzioni di supervisione strategica, anche in adeguamento alle "Disposizioni di vigilanza per le banche – Circolare n° 285 del 17 dicembre 2013, 1° aggiornamento del 6 maggio 2014" e successivi aggiornamenti.

Le predette disposizioni prevedono, infatti, principi e linee applicative sulla composizione del Consiglio di Amministrazione che devono costituire una guida nella scelta dei componenti di detto organo. Al riguardo la disciplina in parola prevede che il Consiglio di Amministrazione:

- identifichi preventivamente la propria composizione qualitativa e quantitativa ritenuta ottimale, individuando e motivando il "profilo teorico" dei candidati (comprese le caratteristiche di professionalità e di indipendenza) ritenuto opportuno a questi fini;
- verifichi successivamente la rispondenza tra la composizione qualitativa e quantitativa ritenuta ottimale e quella effettiva risultante dal processo di nomina.

I risultati di tale analisi devono essere portati a conoscenza dei Soci in tempo utile affinché la scelta dei candidati da presentare possa tenere conto delle professionalità richieste. Gli stessi risultati devono essere trasmessi alla Banca d'Italia.

La composizione qualitativa e quantitativa ottimale del Consiglio di Amministrazione, così come individuata nel seguito del documento, è coerente, inoltre, con quanto emerso nell'ambito dell'attività di autovalutazione del Consiglio condotta nel corso dei mesi di giugno e luglio 2014.

3. RUOLO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Nel sistema di governo societario adottato dalla Banca di Imola Spa, il Consiglio di Amministrazione riveste un ruolo primario in quanto organo cui compete la funzione di supervisione strategica, che delibera gli indirizzi di carattere strategico, definisce le politiche di gestione e controllo dei rischi e vigila sul loro corretto funzionamento per garantire un governo efficace, unitario e coerente dei rischi.

Ai sensi dell'articolo 19 dello Statuto Sociale, il Consiglio è investito di tutti i poteri per l'ordinaria e la straordinaria amministrazione della società, tranne quelli che spettano esclusivamente e tassativamente all'Assemblea.

Tale articolo riserva poi all'esclusiva competenza del Consiglio di amministrazione, tra le altre:

- la determinazione degli indirizzi, degli obiettivi e delle operazioni strategiche, dei piani industriali e finanziari, la gestione strategica e il controllo strategico dei rischi;
- l'acquisto, la costruzione e la vendita di immobili;
- l'assunzione e la cessione di partecipazioni di rilievo;
- l'istituzione, il trasferimento e la soppressione di succursali e uffici di rappresentanza;
- l'approvazione e la modifica dei principali regolamenti interni;
- la nomina e la revoca del Direttore Generale;
- la nomina e la revoca di Dirigenti e Quadri Direttivi;
- la nomina e la revoca del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e degli eventuali responsabili delle funzioni di revisione interna, di conformità e di controllo dei rischi, previo parere obbligatorio dell'Organo di controllo;
- l'eventuale costituzione di comitati e di commissioni, con funzioni consultive, determinandone la composizione, le attribuzioni e le modalità di funzionamento;
- l'adozione di procedure che assicurino la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate, in conformità alla normativa.

4.COMPOSIZIONE QUALITATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

4.1 Caratteristiche professionali

Per il corretto assolvimento dei propri compiti è necessario che i componenti del Consiglio di Amministrazione siano pienamente consapevoli dei poteri e degli obblighi inerenti l'incarico loro assegnato; in possesso di un livello di autorevolezza, professionalità ed anche esperienza sicuramente adeguato alle complessità operative e dimensionali della Banca, che siano in possesso dei requisiti previsti dall'art. 26 del D.Lgs. 385/1993 e formalizzati dalla legislazione e dallo Statuto. Occorre, inoltre, che siano presenti competenze diffuse e diversificate tra tutti i componenti, in modo che il Consiglio nella sua globalità sia in grado di gestire efficacemente le diverse situazioni su cui può essere chiamato a deliberare. E' infine opportuno che ci sia un adeguato livello di diversificazione dei Consiglieri in termini di età, genere e possibilmente anche di provenienza geografica.

Gli amministratori vengono scelti secondo criteri di professionalità e competenza, tra quei soggetti che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio di:

- attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese di significativa dimensione;
- attività professionali in materia inerente il settore creditizio, finanziario, immobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività della banca;
- attività di insegnamento universitario in materie giuridiche o economiche;
- funzioni amministrative o dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo ovvero presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori, purchè le funzioni comportino la gestione di risorse economiche e finanziarie.

Per il Presidente del Consiglio di amministrazione l'esperienza complessiva deve essere di almeno un quinquennio; egli deve aver svolto, per un congruo periodo, l'attività di amministrazione di una banca.

I Consiglieri o potenziali tali devono, inoltre, possedere ulteriori requisiti di eleggibilità, relativi alle loro aree di conoscenza e specializzazione, come illustrato di seguito:

Aree di Conoscenza	Business Bancario
	Dinamiche del sistema economico – finanziario
	Regolamentazione della Finanza
	Metodologia di gestione e controllo dei rischi

Aree di Specializzazione	Governando e controllo	Corporate Governance
		Sistema dei controlli interni
		Risk Management
		Normativa di riferimento
	Business	Commerciale/Marketing
		Crediti
		Finanza
	Supporto	Contabilità, Amministrazione e Fiscale
		Organizzazione, Risorse Umane, Operations e IT

Al fine di consentire la verifica del possesso di tali requisiti da parte del Consiglio di Amministrazione, l'aspirante Consigliere esprime un'autovalutazione sul proprio livello di conoscenza per ciascuno dei quattro ambiti di conoscenza e per ciascuno dei nove ambiti di specializzazione, sulla base del seguente grado di giudizio:

- "completamente adeguato"
- "sostanzialmente adeguato"
- "parzialmente adeguato"
- "inadeguato"

L'aspirante Consigliere, per poter ricoprire l'incarico, deve quindi rispettare i seguenti requisiti di eleggibilità, sia in relazione alle sue aree di conoscenza che a quelle di specializzazione:

Aree di Conoscenza	Requisiti per l'eleggibilità
Business Bancario	Il Consigliere o aspirante tale deve possedere una conoscenza: 1. "sostanzialmente adeguata" per almeno due delle quattro aree di conoscenza; <i>oppure</i> 2. "completamente adeguata" per almeno una delle quattro aree di conoscenza.
Dinamiche del sistema economico – finanziario	
Regolamentazione della Finanza	
Metodologia di gestione e controllo dei rischi	

	Aree di Specializzazione	Requisiti per l'eleggibilità
Governando e controllo	Corporate Governance	Il Consigliere o aspirante tale deve possedere una conoscenza: 1. "sostanzialmente adeguata" per almeno quattro delle nove aree di specializzazione; <i>oppure</i> 2. "completamente adeguata" per almeno due delle nove aree di specializzazione.
	Sistema dei controlli interni	
	Risk Management	
	Normativa di riferimento	
Business	Commerciale/Marketing	
	Crediti	
	Finanza	
Supporto	Contabilità, Amministrazione e Fiscale	
	Organizzazione, Risorse Umane, Operations e IT	

Successivamente alla nomina e nei termini di legge, il Consiglio di Amministrazione procede alla verifica dei requisiti di professionalità, onorabilità ed eventuale indipendenza dei componenti del Consiglio, nonché alla verifica in ordine al rispetto dei requisiti di eleggibilità ed alla sussistenza di eventuali situazioni di incompatibilità ai sensi dell'articolo 36 del D.L. 201/2011 (c.d. "divieto di interlocking").

4.2 Cumulo di incarichi

Come previsto dalle "Disposizioni di Vigilanza per le banche – Circolare n° 285 del 17 dicembre 2013, 1° aggiornamento del 6 maggio 2014", al fine di assicurare il corretto assolvimento dei propri compiti e l'efficacia del ruolo svolto, i consiglieri devono dedicare tempo e risorse adeguate allo svolgimento del loro incarico.

L'accettazione dell'incarico da parte dell'amministratore comporta una sua valutazione preventiva in merito alla possibilità di dedicare il tempo necessario allo svolgimento diligente dei compiti che gli verranno assegnati. Tale valutazione dovrà tenere conto altresì delle attività lavorative e professionali del singolo amministratore interessato nonché del numero di cariche di amministratore o sindaco ricoperte in altre società bancarie, finanziarie ed assicurative anche di rilevanti dimensioni, ponendo particolare attenzione a quegli incarichi che richiedono un maggiore coinvolgimento nell'ordinaria attività aziendale.

Medesimo accertamento viene eseguito periodicamente dallo stesso Consiglio di Amministrazione. Con apposito regolamento interno ("Regolamento limiti al cumulo degli incarichi"), approvato dal Consiglio di Amministrazione, sono infatti previsti limiti al cumulo degli incarichi che possono essere contemporaneamente detenuti dai Consiglieri, che tengono conto della disponibilità di tempo, della natura dell'incarico e delle caratteristiche e dimensioni delle società di cui sono esponenti.

Per i limiti al cumulo degli incarichi ed in particolare per la definizione dei limiti e per le modalità di verifica degli stessi si rinvia al predetto Regolamento.

4.3 Composizione qualitativa ottimale del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione della Banca di Imola ha identificato la propria composizione ottimale identificando le competenze che devono essere presenti tra i membri dello stesso, secondo un adeguato mix di conoscenze ed esperienze.

Aree di Conoscenza	Composizione ottimale del Consiglio di Amministrazione
Business Bancario	Possesso di un livello di conoscenza quanto meno “sostanzialmente adeguato”, per ciascuna delle quattro aree, da parte di almeno la metà dei componenti del Consiglio.
Dinamiche del sistema economico – finanziario	
Regolamentazione della Finanza	
Metodologia di gestione e controllo dei rischi	

	Aree di Specializzazione	Composizione ottimale del Consiglio di Amministrazione
Governo e controllo	Corporate Governance	Possesso di un livello di esperienza quanto meno “sostanzialmente adeguato”, per ciascuna delle nove aree, da parte di almeno tre dei componenti del Consiglio.
	Sistema dei controlli interni	
	Risk Management	
	Normativa di riferimento	
Business	Commerciale/Marketing	
	Crediti	
	Finanza	
Supporto	Contabilità, Amministrazione e Fiscale	
	Organizzazione, Risorse Umane, Operations e IT	

Si rappresenta l’opportunità che l’informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato alla carica di Consigliere di Amministrazione comprenda un curriculum vitae volto ad identificare per quale profilo teorico ottimale risulti adeguato.

5. NUMERO DEGLI AMMINISTRATORI

Il numero dei componenti del Consiglio di amministrazione assume un importante rilievo per il corretto ed efficace assolvimento dei compiti affidati a tale organo dalla legge, dalle disposizioni di vigilanza e dallo Statuto.

Per effetto delle modifiche statutarie approvate dall'Assemblea straordinaria dei soci svoltasi in data 7 aprile 2015, il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione è stabilito fino a 12 Consiglieri (articolo 16 dello Statuto), eletti dall'Assemblea dei soci.

Gli Amministratori durano in carica tre esercizi, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

Dal punto di vista quantitativo, alla luce anche della raccomandazione espressa dalla Banca d'Italia in merito all'opportunità di evitare una composizione eccessivamente numerosa dell'organo con funzione di supervisione strategica, che potrebbe comportare riflessi negativi sulla funzionalità dell'organo stesso, si ritiene che, in rapporto alle dimensioni della Banca e alla luce dei compiti e delle responsabilità previste in capo al Consiglio di Amministrazione per il corretto svolgimento della sua funzione, il numero dei componenti il Consiglio di amministrazione possa essere considerato ottimale. Tale numero di componenti si ritiene possa infatti garantire la copresenza in seno al Consiglio di Amministrazione delle diverse professionalità, nonché un efficace funzionamento dei lavori consiliari.

Le dimensioni della Banca nonché la specificità del settore in cui opera, richiedono che il Consiglio di Amministrazione sia composto da soggetti in possesso di una pluralità di conoscenze, esperienze, competenze generali e specialistiche, attinenti ai diversi ambiti di gestione della Banca, e che sia presente un adeguato livello di diversificazione dei componenti in termini di età e genere.

6. CONSIGLIERI INDIPENDENTI.

Nell'ambito del Consiglio di Amministrazione devono essere nominati soggetti indipendenti il cui compito è quello di vigilare con autonomia di giudizio sulla gestione sociale, contribuendo ad assicurare che essa sia svolta nell'interesse della società e in modo coerente con gli obiettivi di sana e prudente gestione.

Gli amministratori indipendenti devono possedere professionalità e autorevolezza tali da assicurare un elevato livello di dialettica interna al Consiglio e da apportare un contributo di rilievo alla formazione della volontà del medesimo. Particolare importanza riveste l'attività di vigilanza e presidio svolta dagli Amministratori Indipendenti nell'ambito del rischio di conflitti di interesse nonché nella valutazione delle operazioni con parti correlate alla luce anche delle disposizioni Consob e Banca d'Italia in materia.

Per effetto delle modifiche statutarie approvate dall'Assemblea straordinaria dei soci svoltasi in data 7 aprile 2015, nel Consiglio di Amministrazione della Banca di Imola, almeno il 25% dei Consiglieri (con approssimazione all'intero inferiore se il primo decimale è pari o inferiore a 5, diversamente all'intero superiore), devono possedere il requisito di indipendenza di cui all'articolo 147 ter del TUF.

Il requisito di indipendenza è valutato dal Consiglio di Amministrazione.

7. MODALITÀ DI ELEZIONE.

Ai sensi dell'articolo 16 dello Statuto Sociale, il Consiglio di amministrazione è formato fino a dodici componenti, anche non soci, eletti dall'Assemblea.

I Consiglieri durano in carica tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

I singoli amministratori sono revocabili dall'assemblea ai sensi del codice civile.

Qualora nel corso dell'esercizio vengano a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più Amministratori, la loro sostituzione avverrà a norma dell'art. 2386 del Codice Civile.

Qualora venga a mancare più della metà degli Amministratori, si intende decaduto l'intero Consiglio e l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale.